



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI TEMPORANEI E IN REGIME DI ESTREMA URGENZA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Codice C.I.G. A007842E38

Tra

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena C.F. 80001270364 nella persona del Vice Prefetto Vicario dott.ssa Pinuccia Niglio

e

RESORT CIMONE SRL C.F. /P.I. 04048840369, con sede legale in Via Emilia Ovest, 1221 (41123) Modena, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore*, Eros Barbieri nato a Vignola il 18.1.1967 C.F. BRBRSE67A18L885O (d'ora in poi denominato Gestore/affidatario).

VISTO l'art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ai sensi del quale, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni ai sensi del comma 3 del medesimo art.19, i Prefetti dispongono l'attivazione di strutture temporanee per l'accoglienza di un numero massimo di 50 minori, elevabili a 60 posti in caso di ricorso al quinto d'obbligo, di età non inferiore ai 14 anni, limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell'ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economie e delle Finanze in data 1° settembre 2016, nel quale, all'art.4, vengono elencati i servizi da garantire ai minori stranieri non accompagnati nelle strutture ricettive temporanee previste nel soprarichiamato art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, n. 12363 del 2 agosto 2016 e n. 13058 del 23 settembre 2016, con le quali sono state emanate specifiche disposizioni in ordine alle modalità di attivazione delle suddette strutture ricettive, anche in deroga alla normativa regionale;

CONSIDERATO che l'attivazione delle cennate strutture temporanee è disposta del Prefetto, ai sensi dell'art.11 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, fatto salvo il ricorso, nei casi di estrema urgenza, alle procedure di affidamento diretto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2017, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art.13 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza;

VISTA la Deliberazione GR n.1490 dell'11 settembre 2014 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto "deroghe temporanee in relazione al flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati";

VISTO il decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 21381 in data 12 ottobre 2020, nella quale è espressamente richiesto ai Prefetti di provvedere all'immediata attivazione di strutture temporanee per MSNA ai sensi dell'art.19, comma 3 bis., del decreto legislativo n. 142/2015 e secondo le disposizioni di cui al D.M. 1° settembre 2016, al fine di incrementare ulteriormente, nella misura di almeno 50 posti per provincia, la capacità di posti di accoglienza dei MSNA;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 che ha dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

PRESO ATTO dell'assegnazione urgente a questa Prefettura di minori stranieri non accompagnati (MSNA), dei quali provvedere all'accoglienza presso CAS di cui all'art. 19 comma 3-bis del d. lgs. n. 142/2015 con invii dal 24 luglio 2023 che si sono susseguiti con caratteristiche di progressività e non programmazione;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, n. 9451 del 10 marzo 2023, con la quale viene consentito, in casi di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del d. lgs. n. 142/2015 il ricorso ad affidamenti diretti, nel limite di importo sotto la soglia della rilevanza europea come prevista dal codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 19 comma 3-bis del d. lgs. n. 142/2015, che rimanda al suddetto art. 11 del medesimo decreto legislativo la disciplina relativa alle strutture dedicate ai minori di cui trattasi;

VISTA la determinazione n. 71654 del 24 agosto 2023, mediante la quale la Prefettura di Modena ha adottato la decisione di contrarre, per l'affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 11 comma 2 e con l'art. 19 comma 3-bis del d. lgs. n. 142/2015, all'operatore RESORT CIMONE SRL, del servizio di primissima accoglienza di n. 20 MSNA, per tre mesi a decorrere dalla serata del 24 luglio 2023, salvo proroghe e comunque limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell'ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19, per un importo massimo di € 111.600,00. ;

RILEVATO che l'operatore RESORT CIMONE SRL ha offerto accoglienza per i MSNA accolti sul territorio nelle strutture di seguito indicate ubicate nel Comune di Savignano sul Panaro (MO) via Claudia 5707 e nell'unità immobiliare ubicata in Comune di Riolunato via Polle 8 ;

DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento in essere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la **Prefettura di Modena e RESORT CIMONE SRL** al fine di disciplinare, le attività di prima accoglienza comprensive del servizio di pernottamento e vitto (colazione, pranzo e cena) - in regime di urgenza - a favore dei minori stranieri non accompagnati trasferiti su disposizione del Ministero dell'Interno sul territorio provinciale ed in deroga alle normative vigenti a partire dalla serata del 24 luglio 2023 e fino al 24 ottobre 2023 salvo proroghe e comunque limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell'ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

Art. 2

Oggetto della convenzione e Servizi

La Convenzione ha per oggetto la messa a disposizione fino ad un numero massimo di n. 20 posti in accoglienza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di MSNA trasferiti sul territorio della provincia di Modena sulla base di piani di riparto predisposti dalla Prefettura U.T.G. di Bologna nonché l'erogazione dei servizi di seguito elencati.

I servizi, che il Gestore è tenuto a fornire, sono quelli indicati nel presente accordo, orientati, tenuto conto dell'affidamento in urgenza di un servizio di primissima accoglienza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 1° settembre 2016, nel quale, all'art.4, vengono elencati i servizi da garantire ai minori stranieri non accompagnati nelle strutture ricettive temporanee previste nell' art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

In particolare, i servizi essenziali oggetto del presente affidamento sono articolati come segue:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

- a) - **la registrazione del MSNA** (rilevazione dei: dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensiva della produzione di un report giornaliero delle presenze destinato alla Prefettura a mezzo e-mail e di un report dei servizi e dei beni erogati, nonché degli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
- b) - **la comunicazione giornaliera alla Prefettura**, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;

B) SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza. In particolare:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;

C) SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI PASTI

A titolo orientativo, il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1 bis). L'affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e ad applicare le procedure di autocontrollo (HACCP).

La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze nella struttura, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 29 gennaio 2021 (Allegato 4-quater). Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate. I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (ed. pacchetto igiene) e alle procedure di autocontrollo (HACCP).

D) SERVIZIO DI TRASPORTO.

Il servizio assicura, con mezzo/i e personale idoneo della struttura individuati dall'ente gestore, il trasferimento dei MSNA dai luoghi di arrivo/rintraccio alle strutture di accoglienza. Il trasferimento dei MSNA avverrà sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura;

Il servizio assicura altresì l'eventuale trasporto anche privato nei casi in cui il MSNA debba essere accompagnato (Questura, Servizi Sanitari, Commissione Territoriale, etc).

E) SERVIZIO ALLOGGIAMENTO/PERNOTTAMENTO

Il servizio comprende la fornitura di:

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale;
- servizio lavanderia effetti lettereci;

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money* di € 2,50 al giorno;

Art. 3

Responsabilità/personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, il gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.

Il gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

Art. 4

Determinazione dell'importo della convenzione

La Prefettura-UTG corrisponderà l'importo di Euro 60,00, inclusa IVA (se dovuta) procapite/prodie per ciascun ospite assistito, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità ordinaria. Nell'ambito di tale importo devono comprendersi i rimborsi per un importo *pro die pro capite* di € 2,50 per pocket money, per un importo *una tantum* di € 5,00 per scheda telefonica e per un importo due volte l'anno di € 150,00 per consegna kit stagionale.

L'importo complessivo presunto della presente convenzione è pari a € 111.600,00 (cento undicimila e seicento/00), inclusa IVA, determinato - in ragione dei criteri enunciati nel provvedimento di affidamento diretto di cui alle premesse - a decorrere **dal 24 luglio 2023** fino al **24 ottobre 2023**. (euro 60,00 pro capite pro die x 20 MSNA x 93 gg), salvo proroghe e comunque limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell'ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19,

Art. 5

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura-UTG liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente da prodursi, al termine dell'affidamento per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel precedente art. 4.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

Il pagamento verrà effettuato, di regola, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero. Il **CIG** (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura **1HENAL**.

Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta della convenzione.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto della convenzione. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

La fatturazione della spesa in questione è subordinata all'emissione della certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore esecutivo (DEC), da allegare alla fattura elettronica.

Art. 6

Direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni, provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Lo stesso elabora il certificato di regolarità e ultimazione delle prestazioni.

Art. 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura-UTG si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

È fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura-UTG l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli.

Art. 8

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dalla data di presa in carico degli ospiti (24.07.2023) e si concluderanno al massimo il 24.10.2023 salvo proroghe e comunque limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell'ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19, intendendosi in ogni caso che il contratto sarà risolto anticipatamente, qualora il massimale della soglia di spesa (IVA esclusa) dell'affidamento diretto di € 25.500,00 venga raggiunto prima del 24.10.2023.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art. 2, la Convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Allo stesso modo e in caso di comprovate necessità legata all'emergenza, è fatta salva la possibilità di rinnovo della convenzione.

Art. 9

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

Art. 10 Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dal gestore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 11 Recesso

La Prefettura-UTG si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al gestore con un congruo preavviso in relazione alla durata limitata dell'affidamento.

Art. 12 Risoluzione

La Prefettura-UTG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice preavviso.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

Per le prestazioni inerenti i servizi oggetto della presente Convenzione è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Si precisa infine che, qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è stabilito l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art. 13 Polizza assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del gestore.

Art. 14 Penalità e controversie

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2, al gestore potrà essere assoggettata a penalità.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 5 per mille ad un massimo del 5 per cento del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

La penalità sarà commisurata alla gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati da Gestore.

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione, il Gestore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Prefettura-U.T.G., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

Art. 15 Cauzione

L'ente gestore presterà la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 50/2016, per una somma pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia degli adempimenti.

Art. 16 Foro competente

Il Foro di Modena sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e della relativa Convenzione.

Art. 18 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

3. Il gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

4. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19 Norme finali e Rinvio a norme vigenti

L'appalto verrà regolato dalla presente convenzione e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate, nonché dal D.Lgs. 36/2023.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli ovvero dall'affidamento diretto, si fa rinvio al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato.

Le parti eleggono domicilio ai fini di ogni comunicazione inerente alla presente convenzione ai seguenti indirizzi PEC

Per il gestore: resortcimoncsrl@lapam.legalmail.it


Per la Prefettura: protocollo.prefmo@pec.interno.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, data protocollo

Prefettura UTG

Vice Prefetto Vicario
Firmato digitalmente da:

 PINUCCIO

Ministero dell'Interno

Firmato il 25/08/2023 10:51

Seriale Certificato: 315

Valido dal 30/01/2023 al 30/01/2026

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno OTSP CA

Legale Rappresentante

RESORT CIMONE SRL

Eros Barbieri

Costituiscono parte integrante del presente contratto seguenti allegati:

- Allegato I bis
- Autocertificazione dei requisiti e dichiarazione degli obblighi di tracciabilità (allegato E) di cui al D.Lgs. 136/2010;
- Patto d'integrità